

Tribunale di Piacenza, 2 febbraio 2010 – Est. Morlini.

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi

Circolazione stradale – Scontro tra veicoli ed un animale – Presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c. – Presunzione ex art. 2052 c.c. – Pari efficacia – Superamento della presunzione a carico dei singoli soggetti – Conseguenze.

Processo civile – Principio di non contestazione – Cause contumaciali – Non operatività – Contestazione generica – Efficacia nei confronti delle parti e dei terzi – Applicazione ai fatti principale e secondari – Efficacia nei confronti della parte destinataria dell'allegazione – Diritti non disponibili – Esclusione.

Processo civile – Principio di non contestazione – Applicazione alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore della L. 69/2009.

Nel caso di scontro tra un veicolo ed un animale, il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo ex art. 2054, comma 1, codice civile ed a carico del proprietario dell'animale ex art. 2052 codice civile, comporta la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso e senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato; pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettive colpe, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria. (gm) (riproduzione riservata)

Il principio di non contestazione non opera nelle cause contumaciali; non può essere aggirato da una contestazione generica; riguarda non solo l'attore, ma anche il convenuto ed i terzi; è esteso non solo ai fatti principali, ma anche ai fatti secondari; s'applica solo ai fatti od alle situazioni riferibili alla parte destinataria dell'allegazione, non anche a quelli sicuramente da essa non conosciuti; non si applica alle controversie in cui si tratta di diritti non disponibili ed ai contratti per i quali è prescritta la forma scritta. (gm) (riproduzione riservata)

Il principio di non contestazione, pur se codificato legislativamente solo con la L. n. 69/2009 tramite la modifica dell'art. 115 codice procedura civile, aveva in realtà già da diversi anni trovato cittadinanza nell'ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte; pertanto, l'intervento legislativo non può essere ricostruito come una vera e propria modifica normativa, ma piuttosto come una mera ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa sulla base del dato normativo pregresso, con la conseguenza che il principio, così come ricostruito dalla giurisprudenza a partire dal 2002, deve essere utilizzato anche nella decisione delle controversie cui la novella del 2009 non è ratione temporis applicabile. (gm) (riproduzione riservata)

omissis

IL CASO.it

FATTO

Riassumendo la presente controversia davanti all'Intestato Tribunale, a seguito di una pronuncia di incompetenza del Giudice di Pace, B. G. espone che il 1/12/2005, allorquando era alla guida del suo motocarro Ape Piaggio, si è scontrata con un cane di proprietà di F. B.. Pertanto, deducendo la responsabilità del F. B. ex art. 2052 c.c., chiede il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito del sinistro.

Costituendosi in giudizio, resiste il convenuto, eccependo il concorso di colpa della B. G. ex art. 2054 comma 2 c.c.; e la conseguente esaustività del risarcimento già corrisposto dalla

propria assicurazione ante causam per € 4.000.

IL CASO.it

La causa è istruita con l'esame dei due testi indotti dalle parti.

DIRITTO

a) Alla luce di quanto sopra esposto in linea di fatto, la questione giuridica sottoposta all'esame del Tribunale è quella relativa al riparto dell'onere probatorio in caso di scontro tra un veicolo ed un animale.

Sul punto, ritiene il Giudice, in aderenza all'insegnamento della Suprema Corte, che debba ritenersi come il concorso fra le presunzioni stabilite a carico del conducente del veicolo ex art. 2054 comma 1 c.c. ed a carico del proprietario dell'animale ex art. 2052 c.c., comporti la pari efficacia di entrambe tali presunzioni e la conseguente necessità di valutare, caso per caso, e, senza alcuna reciproca elisione, il loro superamento da parte di chi ne risulta gravato. Pertanto, quando non sia possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettive colpe, se solo uno dei soggetti interessati superi la presunzione posta a suo carico, la responsabilità graverà sull'altro soggetto, mentre in ipotesi di superamento da parte di tutti, ciascuno andrà esente da responsabilità, la quale graverà invece su entrambi se nessuno raggiunga la prova liberatoria; con l'ulteriore conseguenza che il mancato superamento della presunzione da parte di uno degli interessati, non implica esonero da responsabilità dell'altro, se questi non abbia vinto la presunzione a suo carico (Cass. n. 200/2002, Cass. n. 5783/1997, App. Roma n. 4554/2005).

Ciò posto in linea generale, va rimarcato che nel caso che qui occupa la dinamica del sinistro non può essere in alcun modo ricostruita, atteso che non solo non vi è agli atti alcun elemento probatorio che la descriva, non essendo intervenute in loco le forze dell'ordine e non avendo i testi escussi riferito nulla sulla dinamica del sinistro; ma addirittura, le stesse parti processuali niente hanno dedotto in ordine alle modalità dello scontro, limitandosi ad addossarsi reciprocamente l'onere di dovere rispondere dello stesso sulla base delle presunzioni di legge.

Pertanto, non essendo possibile accertare l'effettiva dinamica del sinistro, e perciò la sussistenza e la misura delle rispettive colpe, nessuna delle due parti di causa può superare con una prova liberatoria la presunzione di responsabilità posta a suo carico, con la conseguenza che detta responsabilità deve essere attribuita ad entrambi i soggetti processuali in parti uguali.

Ne deriva, in conclusione, che parte convenuta deve essere chiamata a risarcire solo la metà dei danni subiti da parte attrice.

b) Detto dell'an della responsabilità, può ora muoversi all'esame del quantum.

Sul punto, reputa il Giudice che tale danno debba essere complessivamente indicato, sommando le voci patrimoniali e non patrimoniali, nella somma di € 12.296,16, in ragione della non specifica contestazione di parte convenuta rispetto alle precise allegazioni effettuate in proposito da parte attrice.

E' noto che la nozione di non contestazione è ora legislativamente prevista dall'articolo 115 comma 1 c.p.c., recentemente novellato ad opera della L. n. 69/2009 con riferimento alle controversie radicate dopo il 4 luglio 2009. La norma in parola, infatti, statuisce che il principio di disponibilità delle prove è derogato non solo dalla possibilità per il Giudice, già prima prevista dalla norma, di porre a fondamento della decisione i fatti notori; ma anche dalla necessità -lo si evidenzia, necessità e non già possibilità- per il Giudice stesso di porre a fondamento della decisione "i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita".

Sulla base del dato testuale della norma, può dirsi che, a seguito del formale ingresso nell'ordinamento giuridico del principio di non contestazione, lo stesso non opera nelle cause contumaciali, riferendosi alla 'parte costituita'; non può essere aggirato da una contestazione generica, essendo relativo a fatti 'non specificamente contestati'; riguarda non solo l'attore, ma anche il convenuto ed i terzi, riguardando la 'parte'; è esteso non solo ai fatti principali, ma anche ai fatti secondari, non essendovi nella norma traccia di tale distinzione.

Ragionevolmente, poi, il principio s'applica solo ai fatti od alle situazioni riferibili alla parte destinataria dell'allegazione, non anche a quelli sicuramente da essa non conosciuti; e non s'applica alle controversie in cui si tratta di diritti non disponibili ed ai contratti per i quali è prescritta la forma scritta, attesa la particolarità delle forme che presidiano la stessa esistenza o comunque la prova di tale rapporto.

IL CASO.it

Pur se, lo si ribadisce, il novellato articolo 115 c.p.c. è, *ratione temporis*, applicabile solo alle controversie insorte dopo il 4 luglio 2009, tra le quali non vi è la presente; tuttavia, deve

evidenziarsi che il principio di non contestazione ora introdotto legislativamente, aveva in realtà già da diversi anni trovato cittadinanza nell'ordinamento, in virtù di un'interpretazione sistematica ormai consolidata da parte della Suprema Corte. Pertanto, l'intervento legislativo del 2009, in parte qua, non può essere ricostruito come una vera e propria modifica normativa, ma piuttosto come una mera ricognizione di un precetto già sancito in via interpretativa sulla base del dato normativo pregresso.

IL CASO.it

Ciò, tra l'altro, è peculiarità che non si riferisce solo alla modifica dell'articolo 115, ma riguarda anche diverse altre norme solo apparentemente innovate dalla legge n. 69/2009, in quanto in realtà norme novellate con un significato cui la precedente giurisprudenza della Suprema Corte o della stessa Corte Costituzionale, era già pervenuta con approdo interpretativo. Si pensi, in particolare, all'articolo 39 u.c. c.p.c. relativo alla prevenzione della lite determinata da deposito ricorso (approdo interpretativo già raggiunto da Cass. Sez. Un. nn. 5597/1992 e 20596/2007); all'art. 54 c.p.c. relativo alla condanna solo facoltativa della parte che ha proposto la ricsuzione (cfr. Corte Cost. n. 78/2002); alla nullità sentenza terza via, ora sancita dall'art. 101 c.p.c. (cfr. Cass. nn. 15194/2008, 21108/2005, 16577/2005, 14637/2001, 10372/2001); all'art. 345 c.p.c. relativo all'estensione anche ai documenti del divieto di nuove prove in appello se non 'indispensabili' (cfr. Sez. Un. n. 8203/2005); all'art. 669 octies comma 6 c.p.c. relativo alla necessaria pronuncia sulle spese all'esito di un cautelare definitorio (cfr. Corte Cost. n. 379/2007); all'art. 104 disp. att. c.p.c. relativo alla decadenza anche d'ufficio per mancata citazione testi (cfr. Cass. n. 3690/2004).

Parimenti, deve ritenersi che anche per il principio di non contestazione ora sancito dall'art. 115 c.p.c., si sia in presenza di una conferma di un approdo giurisprudenziale cui la giurisprudenza di legittimità era giunta sin dalle pronunce di Cass. Sez. Un. n. 761/2002 e Cass. Sez. Un. 11353/2002. Conseguente che il principio di non contestazione, così come ricostruito dalla giurisprudenza a partire dal 2002, deve essere utilizzato anche nella decisione della presente controversia.

Ed invero, in tutta evidenza, non abbisogna di essere provato il fatto non contestato. Peraltro, in assenza di una definizione normativa, era inizialmente proprio la nozione di non contestazione in senso giuridico ad essere controversa.

In particolare, la tradizionale giurisprudenza, con massime da anni ricorrenti e tralatizie, riteneva che i fatti allegati potessero essere considerati pacifici senza la necessità di darne prova, solo in tre casi, e cioè allorché l'altra parte li avesse esplicitamente ammessi; ovvero avesse impostato la propria difesa su argomenti logicamente incompatibili con il disconoscimento; ovvero si fosse limitata a contestare esplicitamente e specificamente alcune circostanze, con ciò implicitamente riconoscendo le altre (da ultimo ed ex pluribus, Cass. n. 14880/2002, Cass. n. 13814/2002, Cass. n. 13904/2000, Cass. n. 10434/2000, Cass. n. 9424/2000, Cass. n. 11513/1999, Cass. n. 4687/1999, Cass. n. 2524/1999, Cass. n. 1213/1999).

Tale assunto, fondato sul richiamo degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c., muoveva dalle premesse logiche dell'inesistenza nel nostro ordinamento di un generale onere di contestazione, e dell'inesistenza quindi del principio secondo cui il convenuto ha l'onere di contestare esplicitamente tutte le circostanze dedotte dall'attore, se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse.

Con la conseguenza che non solo dalla contumacia non è possibile desumere la non contestazione rispetto ai fatti dedotti (ex pluribus, cfr. Cass. n. 5251/2006, Cass. n. 4822/1997); ma neppure silenzio e contestazione generica possono equivalere a non contestazione, al più integrando violazione del dovere di lealtà processuale ex art. 88 c.p.c. valutabile ex art. 116 comma 2 c.p.c. (cfr. Cass. n. 4438/2001, Cass. n. 11495/2000, Cass. n. 11495/2000, Cass. n. 5359/1994, Cass. n. 10849/1990).

IL CASO.it

Né un generale onere di contestazione potrebbe ricavarsi in via interpretativa da specifici oneri di contestazione che sono posti da apposite norme, quali l'onere di disconoscere la scrittura privata nella prima difesa ex art. 215 c.p.c., ovvero con la tempistica di cui all'art. 293 comma 3 c.p.c. nel caso del contumace; l'onere di proporre istanza di verifica ex art. 216 c.p.c.; l'onere di disconoscere la conformità della copia rispetto all'originale ex art. 2719 c.c.; l'onere di contestare la verità dei fatti e delle circostanze aggiunte alla confessione ex art. 2734 c.c.. Anzi, proprio muovendo dalla natura eccezionale, come tale non estensibile analogicamente ex art. 14 delle preleggi, di tali norme, che impongono solo in determinati casi la negazione specifica dei fatti allegati ex adverso, dovrebbe a contrario inferirsi

l'inesistenza di un generale obbligo di contestazione.

IL CASO.it

Tuttavia, mutando orientamento e prendendo le mosse da un indirizzo dottrinale e giurisprudenziale all'epoca minoritario (cfr. Cass. n. 5536/2001, Cass. n. 6230/1998, Cass. n. 7758/1997, Cass. n. 1576/1995, Cass. n. 4834/1988, Cass. n. 6620/1982), teso a valorizzare maggiormente l'istituto della non contestazione, Cass. Sez. Un. n. 761/2002, richiamata e ribadita poi anche da Cass. Sez. Un. n. 11353/2004, ha più di recente affermato invece l'esistenza in via generale nel processo civile, sia nell'ambito del rito ordinario, sia nell'ambito del rito del lavoro, del principio in parola in relazione ai fatti principali del processo, pur se non anche in relazione ai fatti secondari.

Più convincentemente, poi, il principio è stato successivamente esteso anche ai fatti secondari, non solo a quelli principali (cfr. Cass. n. 5191/2008, Cass. n. 10031/2004, Cass. n. 6936/2004, Cass. n. 13467/2003; per la sezione lavoro della Suprema Corte, cfr. Cass. n. 12636/2005, Cass. n. 6663/2004, Cass. n. 4556/2004, Cass. n. 405/2004, Cass. n. 3245/2003, Cass. n. 1562/2003, Cass. n. 535/2003, Cass. n. 13972/2002, Cass. n. 8502/2002, Cass. n. 5526/2002, Cass. n. 1902/2002; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Ivrea 13/12/2006 n. 150/2006, Trib. Ivrea 5/11/2003 n. 459/2003 e Trib. Foggia 7/5/2002); ed è stato chiarito che trova applicazione anche ai fatti principali su cui si fonda la riconvenzionale, che vanno quindi tempestivamente contestati dall'attore (Cass. Lav. n. 535/2003).

Si argomenta in proposito che il principio di non contestazione è già enunciato ed applicato in diverse ipotesi ordinamentali (cfr. artt. 14 comma 3, 35, 186 bis e 423 comma 1, 215 comma 1, 263 comma 2, 316 comma 3, 512 comma 2, 541, 542, 548, 597, 598, 643, 647, 663, 666, 669 novies comma 2, 785, 789, c.p.c.; artt. 2712 e 2734 c.c.; artt. 30 comma 2 L. n. 392/1978, 4 comma 2 L. n. 118/1995, 101 LF); può essere fondato in via generale sugli artt. 167 comma 1 e 416 comma 3 c.p.c., che pongono al convenuto l'onere di prendere posizione sui fatti ex adverso dedotti a fondamento della domanda, nonché sull'ormai abrogato art. 4 D.Lgs 5/2003 in tema di processo societario; si spiega, sotto un profilo logico, argomentando che la non contestazione rappresenta una linea difensiva incompatibile con la negazione del fatto, e sotto il profilo giuridico con la necessità di aumentare la concentrazione e l'efficienza processuale; è un principio tendenzialmente stabile, in quanto le contestazioni tardive sono possibili sino a quando non si verificano le preclusioni processualciviltistiche in ordine alla emendatio libelli.

Con riferimento al rito del lavoro, la giurisprudenza ha sposato senza esitazione tale più recente e più estesa nozione di non contestazione, fatta propria dalla citata Cass. Sez. Un. n. 761/2002, sul presupposto che l'art. 416 c.p.c. ha un contenuto ancora più rigido dell'art. 167 c.p.c. (Cass. Sez. Un. n. 11353/2004).

Più in generale ed innovando rispetto alla precedente giurisprudenza, testualmente Cass. Lav. n. 3245/2003 acclara che "il sistema di preclusioni su cui si fonda il rito del lavoro comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione; ne consegue che ogni volta che sia posto a carico di una delle parti un onere di allegazione e di prova, il corretto sviluppo della dialettica processuale impone che l'altra parte prenda posizione in maniera precisa rispetto alle affermazioni della parte onerata, nella prima occasione processuale utile, atteso che il principio di non contestazione, derivando dalla struttura del processo e non soltanto dalla formulazione dell'art. 416 c.p.c., è applicabile, ricorrendone i presupposti, anche con riguardo all'attore, ove oneri di allegazione gravino anche sul convenuto"; e tale insegnamento è ormai divenuta giurisprudenza consolidata (conformi le successive Cass. Lav. n. 18598/2003; Cass. Lav. n. 12636/2005, che fa discendere il principio anche dal precetto della ragionevole durata del processo; Cass. Lav. n. 17947/2006, Cass. Lav. n. 11108/2007 e Cass. Lav. n. 13878/2007).

IL CASO.it

Similmente e con specifico riferimento all'usuale tematica dei conteggi elaborati dall'attore circa la retribuzione dovuta, è stato ribadito che il convenuto ha l'onere della specifica contestazione dei conteggi stessi, ai sensi dell'art. 167 primo comma e dell'art. 416 terzo comma c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sé, l'adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice (cfr. Cass. Lav. n. 9285/2003, Cass. Sez. Un. n. 761/2002). La contestazione, poi, deve essere effettuata nella memoria di costituzione ex art. 416 c.p.c. (cfr. Cass. Lav. n. 85/2003) ed è necessaria anche

laddove venga contestata in radice l'esistenza del credito (cfr. Cass. Lav. n. 945/2006).

Il principio di non contestazione, così come interpretato nell'ampia accezione proposta dalla più recente giurisprudenza, peraltro, è stato applicato non solo nel rito del lavoro, ma anche nel rito ordinario.

IL CASO.it

Muovendo infatti dalle premesse di Cass. Sez. Un. n. 761/2002 e rafforzando ulteriormente le conclusioni raggiunte, in un recente arresto della Suprema Corte, si è apertis verbis esplicitato che l'onere di contestazione deve ritenersi un principio generale che informa il sistema processuale civile, poggiando le proprie basi non solo su specifiche norme, ma soprattutto sul carattere dispositivo del processo, comportante una struttura dialettica a catena; sulla generale organizzazione delle preclusioni; sul dovere di lealtà e probità di cui all'art. 88 c.p.c.; infine, sul generale principio di economia processuale ricavabile dall'art. 111 Cost. (cfr. Cass. n. 23638/2007; sulla stessa linea anche le successive Cass. n. 5191/2008, Cass. n. 13078/2008, Cass. n. 27596/2008 e Cass. n. 5356/2009).

Ovviamente, per essere rilevante, la non contestazione deve riguardare fatti storici, non già la ricostruzione giuridica degli stessi o l'applicazione di norme giuridiche, che spettano sempre al Giudice; e la contestazione generica va assimilata alla non contestazione (cfr. Cass. n. 8933/2009, Cass. n. 5356/2009, Cass. n. 18202/2008, Cass. n. 10182/2007 e Cass. n. 13079/2008.).

In particolare, per Cass. n. 5356/2009 "l'assunto di aver 'impugnato e contestato la domanda formulata dalla controparte perché infondata in fatto ed in diritto', riguarda una affermazione difensiva assolutamente generica", e come tale inidonea a evitare l'applicazione del principio di non contestazione; mentre Cass. n. 8933/2009 ribadisce che negare il fatto avverso tout court equivale a contestazione generica. Infatti, per evitare l'applicazione del principio di non contestazione, la contestazione non può comunque essere generica e concretizzarsi in clausole di stile, in espressioni apodittiche od in asserzioni meramente negative, ma deve piuttosto essere puntuale e circostanziata.

Peraltro, l'onere di contestazione è direttamente collegato alla completa esplicitazione dei dati fattuali ad opera della controparte, e non riguarda anche i fatti che, pur configurandosi come presupposti o elementi costitutivi del diritto, non sono esposti in modo specifico ed espresso (cfr. Cass. Sez. Un. n. 11353/2004).

Sulla base di tutto quanto sopra, non può essere revocato un dubbio che il principio di non contestazione operasse, anche nel rito ordinario, già prima della modifica normativa dell'articolo 115 codice procedura civile posta in essere nel 2009; e che la contestazione generica rispetto a precise allegazioni, equivalesse a non contestazione.

b1) Tutto quanto sopra offre le coordinate per risolvere il caso che qui occupa.

Invero, posto che parte attrice ha analiticamente indicato le somme di denaro richieste a titolo di danno non patrimoniale (in particolare, danno biologico permanente, invalidità temporanea parziale al 75%, invalidità temporanea parziale al 50%, invalidità temporanea parziale al 25%, sofferenza morale) e danno patrimoniale (in particolare, spese mediche e altri danni materiali), così come indicato a pagina 4 della citazione in riassunzione, sulla base di una dettagliata consulenza di parte affidata ad un noto medico-legale normalmente utilizzato dal Tribunale come CTU; e posto che nella comparsa in riassunzione parte convenuta non ha in alcun modo contestato la quantificazione del danno così come operata da controparte, mentre nella comparsa davanti al Giudice di Pace si era limitata ad una contestazione "per natura e per entità" dei danni "ex adverso esposti"; per questi motivi, deve parlarsi di non contestazione, od al più di contestazione generica, di parte convenuta relativamente alla quantificazione dei danni precisamente indicati da parte attrice.

Consegue che il danno complessivamente patito da parte attrice può ritenersi fissato in € 12.296,16 così come dedotto; e che, in ragione della corresponsabilità di parte attrice stessa così come sub a) esposto, la somma dovuta da parte convenuta a titolo risarcitorio deve essere indicata nel 50% del danno subito, pari per tale metà ad € 6.148,08 in moneta dell'epoca

IL CASO.it

Peraltro, avendo parte attrice già ricevuto ante causam la somma di € 4.000, parte convenuta deve essere condannata a pagare a parte attrice € 2.148,08.

Sulla somma capitale, all'evidenza debito di valore in quanto posta risarcitoria, vanno conteggiati rivalutazione ed interessi moratori al tasso legale sulla somma via via rivalutata dal momento del fatto, id est il 1/12/2005, al saldo (cfr. Cass. Sez. Un. n. 1712/1995 e la mai contrastata successiva giurisprudenza di legittimità).

c) Non vi sono motivi per derogare ai principi generali codificati dall'art. 91 c.p.c. in tema di spese di lite, che, liquidate come da dispositivo, sono quindi poste a carico della soccombente parte convenuta ed a favore della vittoriosa parte attrice. Nella liquidazione degli onorari, peraltro, deve tenersi a mente che, trattandosi di accoglimento solo parziale della domanda, lo scaglione di riferimento è quello relativo al decisum, non già al disputatum (Cass. Sez. Un. n. 19014/2007).

P.Q.M.

IL CASO.it

il Tribunale di Piacenza in composizione monocratica

definitivamente pronunciando, nel contraddittorio tra le parti, ogni diversa istanza disattesa

- dichiara tenuto e condanna F. B. a pagare a B. G. € 2.148,08, oltre rivalutazione ed interessi legali sulla somma via via rivalutata dal 1/12/2005 al saldo, già tenuto conto del pagamento ante causam di € 4.000;
- dichiara tenuto e condanna F. B. a rifondere a B. G. le spese di lite del presente giudizio, che liquida in € 2.000 per diritti ed onorari, € 200 per rimborsi, oltre IVA, CPA ed art. 14 TP.

Piacenza, 2/2/2010